

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Confidi Sardegna - Società Cooperativa per azioni - sul progetto di fusione per incorporazione di Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna nella BCC Banca di Arborea – Società Cooperativa, ai sensi dell’art. 2501 - *quinquies* Codice Civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione di **Confidi Sardegna** e di **Unifidi Sardegna** nella **Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società Cooperativa**.

Il Consiglio di Amministrazione del nostro Confidi, d’intesa con i Consigli di Amministrazione di **BCC Banca di Arborea** e di **Unifidi Sardegna**, ai sensi dell’art. 2501 - *quinquies* del Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell’art. 2501 - *ter* del Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell’art. 2501 - *quinquies* Cod. Civ. e approvata dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

Aspetti giuridici dell’operazione

L’aggregazione tra la **Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società Cooperativa**, quale società incorporante, e **Confidi Sardegna** e **Unifidi Sardegna**, quali società incorporate, sarà realizzata mediante incorporazione di queste ultime nella Banca di Arborea. A seguito della fusione, la Banca incorporante assumerà la nuova denominazione “**Banca di Credito Cooperativo dell’Isola di Sardegna – Società Cooperativa**”, ferma la definitiva formulazione statutaria che sarà autorizzata e approvata nell’ambito del procedimento di fusione.

All’operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile, nonché, tenuto conto della natura bancaria della società incorporante e della partecipazione della stessa al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le disposizioni del Testo Unico Bancario e del contratto di coesione applicabili alla fattispecie. L’operazione tiene altresì conto della disciplina dei confidi di cui al Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

La società incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alle società incorporate, ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

Ai sensi dell’articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società incorporante.

La fusione, ai sensi del primo comma dell’art. 2501-quater del Codice Civile, avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione alla data del 31 dicembre 2025.

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, a partire dalla data stabilita nell'atto di fusione, con obiettivo di efficacia alla data che sarà indicata nel medesimo atto. Pertanto, fermo quanto di seguito specificato, tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno essere adempiuti anteriormente a tale data.

Aspetti contabili dell'operazione

Ai fini contabili, le attività e passività delle società incorporate saranno imputate al bilancio della società incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione.

Poiché l'operazione avviene tra entità che non sono sotto il controllo dello stesso soggetto economico verrà trattata secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 3, ovvero applicando il metodo dell'acquisto ("purchase method"). Le attività e le passività di Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna saranno trasferite, alla data di efficacia della fusione, nella BCC di Arborea al loro fair value.

L'operazione presenta profili peculiari connessi alla natura delle società incorporate e al trattamento del patrimonio dei confidi. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 881, della Legge 296/2006, nel capitale sociale dei Confidi sono confluiti fondi di origine pubblica destinati al rafforzamento patrimoniale degli stessi; al fine di evitare che tali risorse siano distolte dalla loro finalità originaria, esse saranno riclassificate e, nell'ambito della complessiva operazione di riorganizzazione aziendale, non saranno più considerate a titolo di capitale.

Le riserve indisponibili iscritte nel patrimonio netto delle società Confidi incorporate saranno oggetto di riclassificazione contabile in base alla loro sostanza economica, ai sensi dei principi contabili internazionali e delle norme di vigilanza prudenziale di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013. Atteso che sussiste un'obbligazione legale di devoluzione del patrimonio, la corrispondente voce di riserva sarà riclassificata tra le passività nel bilancio della Banca incorporante alla data dell'acquisizione, configurandosi come accantonamento per oneri futuri determinati e probabili ai sensi dello IAS 37 e dell'IFRS 9.

Il relativo fondo sarà soggetto a devoluzione integrale ai Fondi Interconsortili cui i Confidi aderivano, secondo le modalità prescritte dall'articolo 13, comma 19, della Legge n. 326/2003, decorsi i termini previsti per l'emersione di passività contingenti gravanti sul medesimo patrimonio netto e nella misura residuale conseguente. Sarà inoltre implementato un sistema di contabilità separata per la gestione delle garanzie trasferite dai Confidi che saranno eventualmente oggetto di escussione, al fine di determinare con precisione l'entità delle somme soggette a devoluzione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente neutra agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti, né in capo alle società incorporate e alla società incorporante, né in capo ai soci per effetto del concambio.

In particolare, il trasferimento dei patrimoni delle società incorporate alla Banca incorporante non darà luogo al realizzo di plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività trasferite, fermi restando gli specifici profili connessi alla riclassificazione e alla successiva devoluzione del

patrimonio dei Confidi secondo la disciplina richiamata nel progetto di fusione e nello statuto post fusione.

Dalla medesima data prevista per l'imputazione contabile delle operazioni decorreranno altresì gli effetti fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Profilo economico e obiettivi industriali dell'operazione

La nuova Banca, nascente dall'integrazione tra la Banca di Credito Cooperativo di Arborea, Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna, confidi operanti nel territorio sardo, intende rafforzare il ruolo di banca cooperativa del territorio, ampliando la capacità di presidio e di servizio a favore dei soci, della clientela e delle comunità locali di riferimento.

L'operazione di fusione per incorporazione rappresenta un'importante iniziativa di aggregazione nel settore cooperativo sardo, finalizzata a creare una realtà bancaria integrata in grado di offrire un'ampia gamma di servizi bancari ai territori di riferimento, valorizzando al contempo le esperienze, le competenze e le relazioni maturate dalle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione si fonda sui principi stabiliti nella Lettera d'Intenti sottoscritta dalle parti in data 31 gennaio 2024 e tiene conto delle specifiche problematiche giuridiche relative al trattamento del patrimonio dei confidi e agli obblighi di devoluzione. Esso si inserisce nel contesto normativo definito dalla disciplina dei confidi e dal Testo Unico Bancario, nonché nel quadro delle competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione a Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo cui aderisce la società incorporante.

Gli obiettivi dell'operazione sono inquadrati nell'ambito dei principi e delle linee guida del Gruppo Iccrea:

- creazione di una Banca con più ampia e approfondita conoscenza del territorio sardo, in grado di valorizzare la propria funzione sociale e la promozione dell'area di riferimento;
- ampliamento della gamma dei servizi bancari e finanziari offerti ai soci e alla clientela, anche attraverso l'integrazione delle competenze maturate dai Confidi nelle attività di garanzia collettiva dei fidi;
- rafforzamento dell'orientamento mutualistico e cooperativo, in coerenza con la natura di società cooperativa a mutualità prevalente propria di tutte le società partecipanti all'operazione;
- presidio delle aree territoriali di riferimento mediante l'apertura di sedi distaccate nei Comuni di Sassari, Cagliari, Olbia e Nuoro, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel piano industriale;
- potenziamento dei livelli di efficienza ed efficacia attraverso la razionalizzazione organizzativa, il migliore presidio dei controlli e l'integrazione delle competenze presenti;
- valorizzazione del personale delle società incorporate, il cui inserimento alle dipendenze della Banca incorporante avverrà nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro volto a valutare le competenze presenti e la loro migliore collocazione.

L'operazione consentirà il mantenimento e l'evoluzione dei rapporti sociali e mutualistici, il presidio delle aree territoriali interessate e la gestione ordinata delle garanzie trasferite dai Confidi. La Capogruppo eserciterà la propria azione di indirizzo e coordinamento per garantire il presidio

costante dell'operatività della Banca risultante dalla fusione, in linea con i propri orientamenti strategici e con le esigenze di sana e prudente gestione.

Modifiche statutarie

L'assemblea straordinaria della Banca, convocata per l'approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre ad approvare il testo dello Statuto sociale che tiene conto degli accordi assunti dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione e delle previsioni contenute nel progetto di fusione.

In particolare, il testo statutario post fusione prevede che la Società assuma la denominazione di "Banca di Credito Cooperativo dell'Isola di Sardegna – Società Cooperativa", con sede nel Comune di Arborea e con sedi distaccate nei Comuni di Sassari, Cagliari, Olbia e Nuoro. Il capitale sociale resterà variabile e sarà costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Lo Statuto sarà modificato, tra l'altro, per disciplinare:

- la nuova denominazione sociale e l'articolazione territoriale mediante sedi distaccate;
- la disciplina delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. n. 385/1993;
- la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per il primo mandato successivo alla fusione e per il secondo mandato;
- le disposizioni transitorie relative all'oggetto sociale e all'operatività connesse alla gestione delle garanzie già prestate dagli ex Confidi;
- le disposizioni transitorie sulla liquidazione della quota dei soci provenienti dagli ex Confidi e dagli ex Unifidi;
- le disposizioni transitorie sul patrimonio ex Confidi ed ex Unifidi e sulla devoluzione ai Fondi Interconsortili di categoria.

Con specifico riferimento alla governance, l'art. 52-bis dello Statuto post fusione disciplina, fatte salve le attribuzioni della Capogruppo di cui agli artt. 28 e 28-bis, la composizione degli organi sociali per il primo mandato e per il secondo mandato successivi alla efficacia giuridica della fusione.

Disposizioni transitorie per il primo mandato

Per il primo mandato, con scadenza all'approvazione del bilancio 2028, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) componenti, compresi il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente, dei quali 9 (nove) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente, esponenti del Consiglio di Amministrazione della BCC di Arborea che permane in carica sino all'approvazione del bilancio 2028, 2 (due) componenti nominati dall'assemblea dei soci di BCC Arborea previa designazione di Confidi Sardegna e 2 (due) componenti nominati dall'assemblea dei soci di BCC Arborea previa designazione di Unifidi Sardegna.

Tra i 4 (quattro) componenti nominati previa designazione da parte di Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna, 1 (uno) ricoprirà la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, dei quali 2 (due) scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro soci della BCC di Arborea alla data immediatamente precedente l'efficacia giuridica della fusione e 1 (uno), che assumerà la carica di Presidente, scelto fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro soci di Confidi Sardegna o Unifidi Sardegna alla data di efficacia giuridica della fusione.

Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi, compreso il Presidente, di cui 1 (uno), che assumerà la carica di Presidente, individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Arborea, 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Confidi Sardegna e 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Unifidi Sardegna. Quanto ai 2 (due) sindaci supplenti, 1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di competenza di BCC Arborea e 1 (uno) tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento dei Confidi Sardegna/Unifidi Sardegna.

Disposizioni transitorie per il secondo mandato

Per il secondo mandato, con scadenza all'approvazione del bilancio 2031, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) componenti, compresi il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente, dei quali 7 (sette), compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci iscritti nel libro soci della Banca risultante dalla fusione, 2 (due) individuati fra i soci iscritti nel libro soci dell'ex Confidi Sardegna immediatamente precedente l'efficacia giuridica della fusione e 2 (due) individuati fra i soci iscritti nel libro soci dell'ex Unifidi Sardegna immediatamente precedente l'efficacia giuridica della fusione.

Tra i 4 (quattro) componenti eletti fra i soci iscritti nel libro soci dell'ex Confidi Sardegna e dell'ex Unifidi Sardegna alla data immediatamente precedente l'efficacia giuridica della fusione, 1 (uno) ricoprirà la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, dei quali 2 (due) scelti fra i 7 (sette) amministratori nominati dall'assemblea dei soci e iscritti nel libro soci della Banca risultante dalla fusione e 1 (uno), che assumerà la carica di Presidente, scelto fra gli amministratori iscritti nel libro soci dell'ex Confidi Sardegna/ex Unifidi Sardegna immediatamente precedente all'efficacia giuridica della fusione.

Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi, compreso il Presidente, di cui 1 (uno), che assumerà la carica di Presidente, individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Arborea, 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento dell'ex Confidi Sardegna e 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento dell'ex Unifidi Sardegna. Quanto ai 2 (due) sindaci supplenti, 1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di BCC Arborea e 1 (uno) tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento dei Confidi Sardegna/Unifidi Sardegna.

Ulteriori disposizioni transitorie

L'art. 52-ter dello Statuto post fusione prevede che, in coerenza con l'oggetto sociale di cui all'art. 16, la Società subentri nelle garanzie già prestate da ex Confidi Sardegna ed ex Unifidi Sardegna e gestisca ad esaurimento le obbligazioni di garanzia derivanti dalle posizioni trasferite.

L'art. 52-quater disciplina, dopo l'integrazione nella compagine sociale della nuova Banca di Credito Cooperativo, la liquidazione della quota dei soci ex Confidi ed ex Unifidi prevista per la perdita della qualifica di socio, prevedendo che il socio receduto o escluso iscritto nel libro soci dell'ex Confidi Sardegna e dell'ex Unifidi Sardegna, o gli aventi causa del socio defunto, abbiano diritto al rimborso del valore nominale delle azioni versato in sede di sottoscrizione, con esclusione dal rimborso delle azioni assegnate gratuitamente rispettivamente dall'ex Confidi Sardegna e

dall'ex Unifidi Sardegna e, in deroga all'art. 15, senza diritto al rimborso del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni.

L'art. 52-quinquies disciplina infine le disposizioni transitorie sul patrimonio ex Confidi ed ex Unifidi, prevedendo la riclassificazione delle riserve indisponibili e la loro successiva devoluzione ai Fondi Interconsortili di categoria, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal progetto di fusione.

Situazione patrimoniale di fusione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, la fusione avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2025.

Rapporto di cambio

Il rapporto di concambio è stabilito alla pari, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute nelle società cooperative partecipanti alla fusione, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Tenuto conto delle previsioni del progetto di fusione, il capitale delle tre società è composto come segue:

- il capitale sociale della Banca incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, integralmente versate dai soci cooperatori;
- il capitale sociale di Confidi Sardegna è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 150,00 ciascuna, anch'esse integralmente versate dai soci cooperatori;
- il capitale sociale di Unifidi Sardegna è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, integralmente versate dai soci cooperatori.

Sulla base di tali elementi viene determinato il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della Banca incorporante, per n. 1 (una) azione posseduta, rimane assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla fusione;
- ai soci di Confidi Sardegna, per n. 1 (una) azione posseduta, saranno assegnate n. 29 (ventinove) azioni della Banca risultante dalla fusione, con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a Euro 0,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di Euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di Euro 5,16, con appostazione di tale eventuale residuo a riserva legale;
- ai soci di Unifidi Sardegna, per n. 1 (una) azione posseduta, saranno assegnate n. 4 (quattro) azioni della Banca risultante dalla fusione, con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a Euro 4,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di Euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di Euro 5,16, con appostazione di tale eventuale residuo a riserva legale.

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato di importo pari al valore nominale del numero complessivo delle azioni che rappresentano il capitale delle società incorporate versato dai soci, a seguito del perfezionamento dell'operazione la Banca incorporante riconoscerà ai soci delle incorporate i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio sopra indicato.

In base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti decorreranno dalla data dell'iscrizione nel libro soci dell'incorporante. Le operazioni di concambio saranno eseguibili presso gli sportelli della Banca incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio delle società incorporate; le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della società incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari.

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter del Codice Civile, si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi. Nessun vantaggio particolare sarà inoltre deliberato a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Cagliari, 5 Giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente